



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 3
UFFICIO TRIBUTI
N. Reg. Settore: 18

DETERMINAZIONE NUMERO 223 DEL 25-02-2025

OGGETTO: RICORSO PRESENTATO DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) VERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 N. 3225 DEL 13.08.2024. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN SEGUITO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 19.02.2025. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Visti:

- il Decreto sindacale n. 10 del 31/10/2024 con il quale alla sottoscritta è stato prorogato l'incarico di dirigente del III Settore "Affari finanziari, contabili – attività produttive", conferito con decreto sindacale n. 17/2021, fino al 31/12/2024 e comunque fino all'adozione di un successivo decreto;
- la Deliberazione di C.C. n. 67 del 16/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione del C.C. n. 68 del 16/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2025/2027;
- la Deliberazione del G.C. n. 1 del 03/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000).

Premesso che:

- l'Ufficio Tributi ha emesso, per l'anno di imposta IMU 2019, l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 3225 del 13.08.2024 per un importo complessivo di € 798.004,00, di cui € 557.911,00 a titolo di omessa imposta dovuta, € 72.711,76 a titolo di interessi ed € 167.373,30 a titolo di sanzione, nonché € 7,83 per spese di notifica;
- contro il suddetto avviso di Accertamento è stato notificato al Comune di Carbonia in data 10.02.2025 (prot. n. 8506) il ricorso del contribuente, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), e che, alla data odierna, il ricorso non risulta ancora depositato, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari;
- il ricorrente contesta il provvedimento notificato, invocando l'esenzione dal tributo di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, sul presupposto che gli immobili di proprietà dell'Azienda regionale debbano essere considerati quali alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- per la stessa materia oggetto del contendere, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, aveva presentato ricorso contro l'Avviso di accertamento Imu relativo all'annualità 2018, e che la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari, sezione 2, con Sentenza n. 63/2025 del giorno 17.01.2025, depositata in data 28.01.2025 ha riconosciuto le ragioni del Comune di Carbonia rigettando il ricorso del contribuente e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19.02.2025 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla

costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo dell'Imposta Municipale Unica (Imu) anno 2019 n. 3225 del 13/08/2024" con la quale si autorizzare la costituzione in giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari contro il ricorso presentato dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) nei confronti dell'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU anno 2019 n. 3225 del 13.08.2024 e si da mandato al Dirigente del III Settore per l'individuazione e la nomina di un professionista munito di adeguata competenza ed esperienza nella materia dei Tributi Locali;

Ritenuto di individuare quale professionista incaricato di porre in essere la su descritta attività di resistenza in giudizio lo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 – nella persona del Dottor Cesare Cava, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 212 o in sua sostituzione nella persona della Dottoressa Silvia Fossati, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 434 - tenuto conto delle loro qualificatissime referenze, come emerge dalla lettura dei curricula, e dalla circostanza che già in altre occasioni lo Studio Cava Commercialisti Associati, ha difeso, innanzi ai Giudici Tributari le ragioni dell'Amministrazione Comunale, da ultimo nel ricorso che l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa aveva presentato contro l'Avviso di accertamento Imu relativo all'annualità 2018 che ha portato alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari n. 63/2025 sez. 2 del 17.01.2025 che ha riconosciuto le ragioni del Comune di Carbonia: rigettando il ricorso del contribuente e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese;

Tenuto conto, altresì, che lo Studio Cava Commercialisti Associati ha prestato il servizio di supporto professionale nella fase del contraddittorio, ex art. 6 bis della Legge n. 212/2000 avviata dal Comune di Carbonia nei confronti dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa relativamente a l'IMU 2019 a seguito di invio dello schema di avviso di accertamento esecutivon.3225 del 13.08.2024 e che tale attività di supporto si è esplicitata nell'Analisi delle controdeduzioni inviate dal contribuente in riscontro all'invito al contraddittorio trasmesso dall'Ufficio Tributi e nell'individuazione, sviluppo ed elaborazione per conto dell'Ufficio Tributi delle motivazioni di non accoglimento dei rilievi contenuti nelle controdeduzioni di Area, inserite nell'avviso di accertamento inviato e oggetto del ricorso in questione;

Dato atto che l'affidamento di incarichi legali non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, come espressamente previsto dall'articolo 56, lettera h), per i quali resta salva la disciplina di cui al Testo Unico del Pubblico Impiego (in particolare art. 7, comma 5 bis, del D.lgs 165/2001);

Vista la proposta di preventivo per la trattazione della causa in primo grado, dalla fase introduttiva a quella della decisione, per un importo pari a € 14.310,00 (già comprensivi del contributo previdenziale pari al 4%) e al netto dell'Iva al 22% e di eventuali rimborsi spese);

Ritenuto congruo il preventivo presentato, in ragione della complessità del ricorso, sia sotto il profilo delle eccezioni eccepibili in via preliminare, sia nel merito delle questioni sollevate, oltreché degli effetti connessi ad una eventuale soccombenza;

Dato atto altresì che la congruità del preventivo è stata valutata in relazione al tariffario di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, artt. 4, 5 e 6;

Accertato che non sussistono cause di incompatibilità che precludono l'assunzione dell'incarico;

Tenuto conto che, alla data odierna, come emerge dalle verifiche effettuate nel Portale del Federalismo Fiscale - sezione del Telecontenzioso per gli Enti Locali - non risulta che il Contribuente abbia ancora depositato telematicamente il ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cagliari;

Dato atto che, l'affidamento del presente incarico legale, è condizionato all'effettivo deposito del ricorso da parte del ricorrente e che, pertanto, il Codice Identificativo della Gara (CIG), rilevante ai soli fini della tracciabilità, sarà acquisito una volta perfezionato l'affidamento dell'incarico legale a seguito del deposito del ricorso da parte dell'azienda ricorrente;

Ritenuto di impegnare l'importo pari a € 17.458,20 (comprensivi di onorario, cassa previdenziale 4%, Iva al 22%) nel capitolo 68.1 del bilancio di previsione 2025;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Gianluca Massa, Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Carbonia;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante disposizioni sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 107;

Visto lo Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 14;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

1. Di conferire, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19.02.2025, allo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 - nella persona del Dottor Cesare Cava, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 212 o in sua sostituzione nella persona della Dottoressa Silvia Fossati, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 434P l'incarico di patrocinio legale alle condizioni economiche esposte in narrativa, per la difesa contro il ricorso notificato al Comune di Carbonia in data 10.02.2025 (prot. n. 8506) dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 3225 del 13.08.2024 relativo IMU 2019;
2. Di specificare che il presente incarico è subordinato e condizionato all'effettivo deposito telematico del ricorso da parte del contribuente presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cagliari;
3. Di impegnare a favore dello Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504, l'importo pari € 17.458,20 (comprensivi di onorario, cassa previdenziale 4%, Iva al 22%) sul capitolo 68.1. del bilancio 2025;
4. Di procedere all'acquisizione del codice CIG, necessario ai soli fini della tracciabilità, in un secondo momento una volta perfezionato l'incarico a seguito del deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cagliari;
5. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole del dirigente competente è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
MARIA CRISTINA PILLOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.